



## **Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto**

### **Deliberazione n. 26/2011**

#### **RACCOLTA DATI PER L'ELABORAZIONE DELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE COME MODIFICATA DALLA 2009/29/CE.**

Nella riunione del 6 luglio 2011

**VISTO** il Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216, di attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE e successive modifiche ed integrazioni, in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, ed in particolare l'articolo 3-bis, che attribuisce a questo Comitato il ruolo di autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE (di seguito "*Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216*");

**VISTA** la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 e dal Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, d'ora in poi "*la direttiva 2003/87/CE*", ed in particolare:

- l'articolo 3), lettera h), che definisce quale "nuovo entrante": "*l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011, l'impianto che esercita per la prima volta un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 o 2, o l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I o un'attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 1 o 2, che ha subito un ampliamento sostanziale dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l'ampliamento in questione*";
- l'articolo 11, paragrafo 1 che stabilisce che gli *Stati membri pubblicano e trasmettono alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, l'elenco degli impianti situati nel loro territorio che ricadono nell'ambito di applicazione della presente direttiva e le quote eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti e calcolate a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 1 e dell'articolo 10 quater*";

**VISTA** le decisioni della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ed in particolare:

- l'articolo 7, paragrafo 5 che stabilisce che *“Gli Stati membri possono chiedere al gestore di utilizzare un modulo elettronico o specificare un formato elettronico per la trasmissione dei dati. Accettano tuttavia l'utilizzo, da parte del gestore, di qualsiasi modulo elettronico o formato di file indicati dalla Commissione ai fini della rilevazione di dati ai sensi del presente articolo, a meno che il modulo o il formato di file dello Stato membro preveda come minimo l'inserimento degli stessi dati.”*;
- all'articolo 7, paragrafo 7 che stabilisce che *“Gli Stati membri prescrivono ai gestori di comunicare dati esaustivi e coerenti e di garantire che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi. In particolare si accertano che i gestori facciano prova della necessaria diligenza e trasmettano dati caratterizzati dal livello di accuratezza più elevato possibile in modo da garantire una certezza ragionevole circa l'integrità dei dati. A tal fine gli Stati membri provvedono affinché ciascun gestore trasmetta anche una relazione metodologica contenente una descrizione dell'impianto, il metodo di compilazione applicato, l'indicazione delle varie fonti di dati, i vari passaggi dei calcoli e, se del caso, le ipotesi formulate e la metodologia applicata per attribuire le emissioni ai vari sottoimpianti conformemente al paragrafo 6. Gli Stati membri possono inoltre chiedere al gestore di comprovare l'accuratezza e l'eshaustività dei dati forniti”*;

VISTO il modulo per la raccolta dei dati di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 5 della sopra citata decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE elaborato dalla Commissione Europea e disponibile sul sito web della Commissione  
[http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/benchmarking\\_en.htm](http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/benchmarking_en.htm);

VISTE le linee guida emanate dalla Commissione Europea al fine di assicurare una attuazione coerente all'interno dell'Unione della nuova metodologia di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo post-2012, stabilita con la sopra citata decisione della Commissione del 27 aprile 2011 n. 2011/278/UE, ed in particolare le:

- Linee Guida n. 1 – *“principi generali”*, che offrono una panoramica generale del processo di assegnazione e descrivono i punti fondamentali della metodologia di assegnazione;
- Linee Guida n. 2 – *“metodologie di assegnazione”*, che contengono la descrizione delle modalità di funzionamento della metodologia di assegnazione e le sue principali caratteristiche;
- Linee Guida n. 3 – *“raccolta dei dati”*, che indicano quali dati dovranno essere presentati alle Autorità Competenti da parte degli operatori e la modalità di raccolta degli stessi e riflettono la struttura del modulo per la raccolta dei dati fornito dalle Autorità Competenti;
- Linee Guida n. 4 – *“verifica dei dati”* relativi alle NIMs, che descrivono il processo di verifica della raccolta dei dati riguardanti le misure di attuazione nazionale;
- Linee Guida n. 5 – *“rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”*, che forniscono una descrizione della questione relativa al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e della sua incidenza sul calcolo delle assegnazioni gratuite;
- Linee Guida n. 6 – *“flussi di calore oltre i confini dell'impianto”*, che illustrano la modalità di funzionamento delle metodologie di assegnazione in caso di trasferimento oltre i confini di un impianto;
- Linee Guida n. 7 – *“nuovi entranti e chiusure”*, che specifica le metodologie di allocazione per i nuovi entranti e per gli impianti in chiusura;
- Linee Guida n. 8 – *“gas di processo e emissioni di processo del sottoimpianto”*, che specifica le metodologie di allocazione riguardo le emissioni del processo del sottoimpianto, in particolare, il trattamento dei gas di processo;
- Linee Guida n. 9 – *“specifica per i settori”*, che fornisce una dettagliata descrizione dei prodotti soggetti ad un parametro di riferimento di prodotto e dei limiti di sistema di ciascuno dei prodotti soggetti ad un parametro di riferimento di prodotto elencati all'interno delle CIMs.



CONSIDERATO che le sopra citate linee guida sono disponibili sul sito web della Commissione [http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/benchmarking\\_en.htm](http://ec.europa.eu/clima/documentation/ets/benchmarking_en.htm) e sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it>);

VISTA le delibera di questo Comitato n. 25/2011 del 30 giugno 2011 recante il “*rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti o parti di impianto non autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/2006 e successive modificazioni*”;

VISTA le delibera di questo Comitato n. 24/2010 del 12 ottobre 2010 recante “*disposizioni per lo svolgimento dell'attività di verifica di cui alla direttiva 2003/87/CE e ricognizione dei riconoscimenti dell'attività di verifica.*”

su proposta del coordinatore della Segreteria Tecnica

DELIBERA

**Articolo 1**  
**(Campo di applicazione)**

1. Ricadono nel campo di applicazione della presente deliberazione i gestori degli impianti in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata ai sensi del Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216 e con deliberazione di questo Comitato n. 25/2011.

**Articolo 2**  
**(Comunicazione dei dati di riferimento per l'elaborazione dell'elenco di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE)**

1. Al fine della elaborazione dell'elenco di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE, entro le ore 12:00 del 29 settembre 2011, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 inviano a questo Comitato per via telematica all'indirizzo di posta elettronica [RAS.consultazioni@minambiente.it](mailto:RAS.consultazioni@minambiente.it):
  - a) il modulo per la raccolta dei dati di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote per il periodo successivo al 2012 di cui all'articolo 7, paragrafo 5 della decisione 2011/278/UE;
  - b) la relazione metodologica di cui all'articolo 7, paragrafo 7 della decisione 2011/278/UE, contenente la descrizione dell'impianto, il metodo applicato per la compilazione del modulo di cui al punto a), le indicazioni delle varie fonti di dati, i vari passaggi dei calcoli, e, se del caso, le ipotesi formulate e la metodologia applicata per attribuire le emissioni ai vari sottoimpianti;
  - c) l'attestato di verifica del modulo di cui al punto a) e della relazione di cui al punto b) rilasciato da un verificatore riconosciuto ai sensi della deliberazione di questo Comitato n. 24/2010.
2. Il modulo per la raccolta dei dati di riferimento di cui al precedente articolo, lettera a) e la relazione metodologica di cui al precedente articolo, lettera b) sono redatti rispettivamente secondo i formati predisposti su supporto informatico pubblicato sul sito web di questo Comitato (<http://www.minambiente.it>), e compilati in conformità delle linee guida richiamate nelle premesse e pubblicate sul medesimo sito web.
3. Il modulo per la raccolta dei dati di riferimento di cui al precedente articolo, lettera a) e la relazione metodologica di cui al precedente articolo, lettera b), sono sottoscritti dal gestore

dell'impianto con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005.

4. Al fine della verifica dei dati contenuti nel modulo per la raccolta dei dati di riferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), i gestori di cui all'articolo 1, inviano al verificatore incaricato di effettuare la verifica, la relazione metodologica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) con congruo anticipo rispetto allo svolgimento della verifica medesima.

### **Articolo 3** **(Disposizioni finali)**

1. Con apposita deliberazione di questo Comitato sono emanate le disposizioni per le attività di verifica necessarie per il rilascio dell'attestato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

IL PRESIDENTE  
Rosaria Romano